

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1160

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RONZANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1993

---

Modifica dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza o illogicità della motivazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riguarda le condizioni di rilevabilità della mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai fini del ricorso per cassazione.

Il nuovo codice di procedura penale subordina infatti l'ammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato alla possibilità di desumere il vizio in esame dal testo del provvedimento stesso.

Non si è mancato di osservare in dottrina che se il testo normativo citato dovesse essere interpretato in senso letterale e cioè si limitasse il controllo della sentenza ad una sua verifica *ab intrinseco*, senza alcuna possibilità di misurarne la giustezza mediante il raffronto fra le sue enunciazioni e la realtà delle carte processuali che non vi figurano menzionate, si perverrebbe all'assurdo risultato di consacrare al «giudicato» sentenze ineccepibili sul piano della motivazione apparenti che le sorreggono anche se tali motivazioni fossero state fondate su fatti processuali inesistenti o si fossero ignorati, sia nella parte narrativa che in quella motiva, fatti processuali rilevanti.

Invero, per stabilire cosa «manca» nella motivazione occorre prima accertare che

cosa «dovrebbe esserci» e tale ultima verifica pare appunto implicare necessariamente anche l'esame del materiale probatorio acquisito agli atti.

La Suprema corte, in alcune pronunzie, ha accolto l'interpretazione più rigorosamente restrittiva della citata norma; interpretazione quest'ultima che persegue il fine, non certo apprezzabile alla luce dell'articolo 24 della Costituzione, di deflazionare in genere e di disincentivare puramente e semplicemente, senza cioè alternative processuali di sorta, l'impugnazione.

Insomma, con l'infelice dizione che segue la virgola della norma in esame, si rischia di lasciare il cittadino indifeso di fronte a sentenze asettiche, ineccepibilmente « motivate » su prove ... inesistenti, ovvero prive di motivazione circa il valore di prove esistenti, magari contrastanti con la statuizione, ma non menzionate nel provvedimento.

Per queste ragioni si raccomanda l'approvazione della seguente proposta volta a sopprimere la condizionale «... quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato» di chiusura della lettera e) di del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*e*) mancanza o manifesta illogicità della motivazione».